

diventare una forza politica cosicchè per impedire agitazioni venne qualche volta soppressa ⁷⁵).

3. Fra questi ufficiali del signore e del comune subentrati al posto delle autorità di Como, le due comunità di valle formavano corpi statali assolutamente indipendenti, e questo carattere rivelano i loro propri statuti. Mentre per secoli queste terre avevano dovuto cercar giustizia a Como, esse avevano ormai giudici a Lugano, a Mendrisio e più tardi anche a Balerna *ad bancum iuris* per tutti i processi ⁷⁶). Pure la giustizia criminale fu di loro competenza e venne esercitata a Lugano specialmente dal *capitaneus* stesso ⁷⁷). Anche in materia amministrativa e

di membri. Il 12 gennaio Astano, Bidogno, Lopagno, Tesserete, Biogno-Beride, Ponte Tresa, Monteggio, Vaglio, Borgo della Riva, Capolago, Melano, Maroggia, Rovio, Arogno 1 rappresentante ciascuno, Bissone e Sala 2 ciascuno. Il 14 gennaio il borgo di Murchote col luogo di Vicomorchote deputa il suo podestà con altri rappresentanti. — Inoltre il 10 gennaio Balerna 2 rappresentanti (de Morbio e de Balerna), il 17 gennaio Mendrisio 3 de la Torre più un notaro Cumanus. — 1484 agosto 21 (Per. II 303) avviso dell'investitura di Roberto Sanseverino al capitaneo procuratoribus comunibus et consilio generali vallis Lugani; v. anche n. 32 e 53. Per Mendrisio v. Per. II 182; nel 1464 il commissario ducale convoca lo consilio de questo borgo et de li comuni de la pieve de Balerne, ali quali presentai le lettere de la Signoria Vostra.

⁷⁵) Nel 1441 luglio 11 (atti) il consiglio del comune di Lugano cui era stato ordinato da Luigi Sanseverino: debeant statim elegisse homines 7 tassatos dicti comunis et hominibus qui ad omnem requisitionem ipsis sint parati exequi tenorem breviarum magnifici domini Loysii... dichiara di non poter deliberare su questo fatto... quod debet fieri consilium generale totius comunitatis vallis Lugani, et quod facto dicto consilio et deliberatione in eo consilio tunc per dictum consilium burgi Lugani provideatur in electione dictorum hominum secundum deliberationem fiendam et que fiet in dicto consilio predictae comunitatis. Sottomissione v. n. 65 (1467).

⁷⁶) Lugano: domus regiminis et iuris comunitatis v. stat. civ. 6, 8 sgg., anche n. 21 *banchum iuris* stat. civ. 17, 76, 83, 242, ecc.; dapprima 1411 luglio 1 (Arosio parr. 8) *actum in burgo Lugani ad banchum iuris comunis Lugani*. — Stat. civ. 96: *capitaneus vel eius vicarius debet ascendere banchum semel qualibet dei hora nona pro iure reddendo*. — Stat. civ. I: *per eos (capitaneus et vicarius) fiat ius de omnibus questionibus*. — Tutto ciò vale anche per Mendrisio (v. n. 25). — Balerna v. n. 71.

⁷⁷) Stat. civ. I dà al *capitaneus* et eius vicarius pieni poteri contro facinorosos et nefarios homines. — Stat. crim. I: *capitaneus vel eius vicarius ex eorum officio debeant processum facere de quibuscumque maleficiis et delictis*. Tribunale criminale previsto in stat. crim. 7-9, 11, 19, 23, 37, 70 ecc. Il patibolo di Lugano si trovava presso S. Martino, quello per Mendrisio a Mendrisio v. Boll. stor. XXIX 80 No. 47; pag. 122 No. 92; XXXI pag. 46 No. 44 ecc. — Esempi: Lugano, 1469 febbraio 11 (BA 247) il duca emana un ordine di cattura per 2 de Bivigliona (Bedigliora), che hanno assassinato uno de Brogni (Biogno). Appello agli officiales comunia et homines, di arrestarli e consegnarli al capitaneo di Lugano. — 1471 Maggio (BA 247) *descriptio honorum* di X de Lamone, condannati per dominum capitaneum vallis Lugani occasione homicidii per eum commissum in personam Petrine eius uxoris. — Mendrisio: arresto di un «latro» e procedura contro di lui per opera del podestà nel 1477 v. Boll. stor. XV 228. — Si tratta di una eccezione, se nel 1459 aprile 9 (BA Sanseverini) il duca scrive a Bernaboni de Sanseverino in valle Lugano: un Luganese, che ha commesso una rapina al difuori, ha da essere consegnato al capitano de iustitia a Milano. Et questo intendemo fare non derogando nè preiudicando per modo alcuno alli vostri privilegii et resone havete in dicta valle, ma solo per punirlo como meritano li soi pari.

fiscale è per lo più il *capitaneus* che decide ⁷⁸⁾, mentre le cause civili le rimette spesso al *vicarius* ⁷⁹⁾. A seconda del valore dell'oggetto in litigio dopo istruttoria il *capitaneus* o il *vicarius* affidavano la causa per il giudizio o a tre arbitri — due di fiducia delle parti e il terzo un *causidicus* giurisperito, *ex confidentibus dicti comitatus* ⁸⁰⁾ — oppure domandavano a commissari provveduti di scienza giuridica un parere sopra di essa e sul fondamento di questo parere essi stessi emanavano la sentenza ⁸¹⁾. Contro l'operato del *capitaneus* si poteva appellare soltanto al senato di Milano; era ammesso anche il ricorso ai sindacatori. Assai spesso poi si indirizzava una supplica al duca per influenzare o modificare la decisione del *capitaneus* ⁸²⁾. Come aveva però assolutamente cessato di essere un'istanza giudiziaria. Quando le sue autorità si immischiavano nel Mendrisiotto, questi interventi erano inframmettenze ille-

⁷⁸⁾ Nel 1472 aprile 23 sentenza del capitaneo dopo un consilium del vicarius nel processo tra il comune di Lugano e privati di Bissone per diritti di pesca; appello e conferma il 1473 gennaio 26 (Lugano patr. F. 1 a). — Sentenze del capitaneo, nel 1478 tra comune di Lugano e un orologiaio sul salario di quest'ultimo; nel 1481 tra il comune di Lugano ed un privato sull'ammontare delle sue imposte v. Brentani Misc. 333 n. 1 e pag. 42 n. 6. — V. anche § 3 n. 70 sopra la manutenzione stradale, doc. 62 sui dazi.

⁷⁹⁾ L'accusa viene portata dinanzi al capitaneo, così p. es. da parte della guardia campestre per danni nei campi v. § 13 n. 142. — Cfr. la promessa dei Sanseverino, del 1467, di porre un capitano el quale ministrerà rasone (Per. II 227), e riserva della sua giurisdizione, stat. Carona 81 e stat. Ponte 90. — Che solitamente giudicasse il vicario, si desume dalla seguente espressione: Gli statuti del 1441 furono letti ad bancum iuris solitum dicte comunitatis in burgo Lugani situm, ubi per X vicarium universis iura redduntur (Heusler N.F. XIII 318). — Mendrisio: sentenza del vicario in un processo civile, nel novembre del 1453 (Per. XXVI Reg. No. 7).

⁸⁰⁾ Stat. Lug. civ. 73 sgg. Dal momento che è richiesto come terzo arbitro un *confideas ex confidentibus dicte comunitatis*, è certamente da supporre l'esistenza di una lista di uomini giurisperiti e fidati. Questi probabilmente sono identici con i *causidici*, v. Heusler N.F. XIII 260 e 317. — Esempio: 1421 ottobre 13 (Breno patr.), regolazione del confine tra Breno e Fescoggia da parte di 3 arbitri, commissarii (1 de Breno, 1 de Fescoggia, 1 de Vezio), ai quali Iohannes de Caymis, capitaneus vallis, ha deferito la lite.

⁸¹⁾ Stat. Lug. civ. 73 sgg. — Esempio: 1476 gennaio 20 (Carona), processo del comune di Carona contro alcuni di Figino e Laberlina (oggi: Berina in territorio di Grancia): il capitaneo ha la causa: *comissa consulenda sapienti et egregio iuris utriusque doctori domino Antonio de Mugiascha, membro del consilium iurisperitorum civitatis Cumarum.*

⁸²⁾ Senato v. dec. 66. — Revisione v. n. 47 (Mendrisio). — Anche in altri casi si avevano citazioni dirette a Milano, p. e. n. 77 (1459). — 1465 ottobre 21 (BA Cap. Lug.) dux vicario Lugano: lite del rettore della chiesa di S. Martino di Bironico con affittuari. Deve ordinare a questi di pagare, et havendo loro alcuna justa casone de impedirlo e molestarlo vengano qua dal Reverendo Monsignore de Parma nostro Consigliero. — 1467 agosto 28 (BA Cap. Lug.) dux commissario: un Zohanne de Laveno, che si opponeva all'insediamento di 2 « iconomi » nella prepositura di Torello, è citato a Milano, pena una multa di 100 ducati, dinanzi a Donato de Appiano nostro Cancellero, quale gli farà intendere la mente et dispositione nostra circa de questo. Direttive del duca al capitaneo circa delle suppliche p. e. nel 1466 novembre 9: che protegga un creditore contro il suo debitore; 1467 gennaio 29, 1468 febbraio 24 similmente; 1471 maggio 30 per l'eredità di una vedova, ecc. (tutti BA Cap. Lug.).

gittime legate coi suoi piani di riconquista⁸³) ma spiegabili tuttavia con gli stretti legami economici e sociali di questo contado con la città di Como. Per questa ragione in documenti di arbitrati volontari figurano talvolta a Mendrisio consoli comaschi, mentre invece anche qui tali arbitrati spettavano al vicario e più tardi al podestà⁸⁴), e a Lugano in ugual misura al *capitano* e al *vicario*⁸⁵).

L'esecuzione di sequestri e in generale delle sentenze come la imposizione e la riscossione di multe spettava agli organi speciali della comunità, i procuratori, che erano contemporaneamente *extimatores*, e ai loro *servitores*⁸⁶).

Non così completa e soprattutto non così subitanea come nel campo giudiziario fu la separazione da Como negli altri rami dell'amministrazione. All'organizzazione militare vigilava il capitano. Egli ordinava le ispezioni, teneva un registro delle forniture di uomini e di armi cui erano obbligati i singoli comuni⁸⁷), inoltre comandava alla valle di assoldare mercenari⁸⁸). Così il Sottoceneri non era più soggetto alla leva della

⁸³) Seprusi v. § 17 n. 70.

⁸⁴) *Consules iustitie Cumarum*, che autenticano documenti, v. n. 59, analogamente per un documento del 1439 gennaio 26 (S. Abb. 115), concernente Ligornetto, nell'anno 1468. — Emancipazione di Io. Petrus de Busionibus, habitator Mendrisii dinanzi al podestà di Como: 1466 novembre 29 (Cemo. arch. notarile, Muralto). — Il vicarius Mendrisii fa venire curatori: 1434 luglio 6, 1453 gennaio 9 (Per XXVI No. 5, 8), condannaviv per obbligazione, 1451 luglio 23 (Torriani) e 1470 ottobre 25 (Torriani 12).

⁸⁵) 1424 febbraio 14 (Motta) contratto per una dos coram egregio viro domino Ambrosio de Bixosero iurisperito vicario spectabilis et egregi viri domini Bizii de Crivellis capitanei Lugani et vallis et pertinentiarum. — 1444 dicembre 6 e 1445 aprile 1 (Rogiti Avanzini, copia in possesso della famiglia Ribaux-Visconti a Curio): vicarius interposuit auctoritatem comunitatis per una donazione e per la garanzia di una dote. — 1457 luglio 13 (§ 8 n. 168) e 1437 (CTR 7) capitaneus condemnavit ex suis propriis confessionibus et in concordia partium. — 1503 ottobre 20 (Arosio parr. 15) curator personalis datus constitutus et confirmatus per iuris utriusque doctorem et militem dominum Bernardianum Guatium capitaneum Lugani.

⁸⁶) *Extimatores* v. stat. civ. 21-26 per stima e vendita forzata nel diritto delle obbligazioni, v. anche stat. civ. 239. — *Indenità dei procuratores et extimatores* v. doc. 57. — Per Mendrisio v. i documenti citati nella n. 68. — *Servitores* come esecutori di giustizia v. stat. Lug. civ. 5, 8, 16 sgg., ecc.

⁸⁷) Rassegna: 1477 luglio 7 (arch. stor. II 143) Il duca scrive al capitaneo, di fare la monstra de quanto pò portare arma in la tua iurisdictione, per poterli mandare a Bellinzona. Risposta del capitaneo già il 14 luglio seguente (B A18): che in tutto ha potuto raccogliere solo 1300 (?) uomini, perchè la maggiore parte de li homini utili e boni sono in Toschana et altri paisi a laborare per guadagnare da vivere, come sono soliti; che questi 1300 sono mal forniti d'arme, solo 200 circa sono armati sufficientemente. In base a questa rassegna probabilmente fu scritta la lista, che è ristampata in Boll. stor. XII 42 sgg. v. § 14 n. 63.

⁸⁸) *Stipendiarii* (v. § 14 n. 83) e *guastatores* (per Bellinzona 1479 v. Brentani Misc. 237 n. 3 sgg.), nel 1477 mandati e salariati dai singoli comuni secondo *compartitum guastatorum iuxta ordinem comunitatis* (v. Brentani, Misc. 238 n. 7). Inoltre 1478 dicembre 24 (BA Pod. Mend.): il podestà ha mandato 20 uomini a Bellinzona, pagati per questa comunità e pieve di Balerna. — Di 100 navicellai, che nel 1429 il duca richiede

città di Como⁸⁹). Questa tentò di mantenere l'antico obbligo di contribuire al mantenimento delle fortificazioni della città e soltanto il pertinace rifiuto dei Luganesi indusse finalmente il governo milanese a riconoscere almeno *de facto* l'esenzione da un tale obbligo⁹⁰). Un altro servizio ausiliario, quello del *carregium*, era invece passato alla *comunitas vallis*⁹¹).

Anche le strade erano adesso di competenza del capitano e furono stabiliti nelle diverse pievi organi di vigilanza, senza per altro mutare sostanzialmente l'antico sistema di obbligazioni⁹¹). A Lugano fu istituito anche uno speciale ufficio annonario⁹²) dal quale i comuni dovevano far controllare e verificare i loro pesi e misure, cosicchè la misura luganese diventò misura ufficiale come era stata prima la misura comasca⁹³).

dal vescovado di Como, le terre dei Rusconi mettono a disposizione la metà, nel 1431 60 di 300 navichieri, v. Rovelli III 133, 135. — 1478 novembre 12 (BA 25) capitaneus ducibus i procuratori et agenti di questa comunità hanno dichiarato, rispondendo a una domanda, di non avere nella valle armi per la difesa contro gli Svizzeri, preghiera di spedire armi (Boll. stor. III 20).

⁸⁹) 1420 agosto 9 (Lit. duc. 293) tutte le terre, esenti o meno, contribuiscono alle spese per un reclutamento a Como, eccettuate la valle di Lugano e la Valtellina.

⁹⁰) Lit. duc. Per. IX e XII: No. 280, 1420 maggio 18. Spese per la « spazzatura della fossa della città » in 3 parti da: 1. cittadini e distrettuali di Como, 2. comunità di Valtellina, 3. uomini di Val Lugano e pievi, tenute per fratrem et consanguineum q. comitis Luterii de Rusconibus. — No. 288, 1420 luglio 18, intimazione per un lavoro energico, « aiutando i cittadini di Como quanti quelli di Val Lugano, e dando la parte loro tangente quelli di Valtellina ». — No. 328, 1420 settembre 28. Si cerchi di trarre all'opera anche i Luganesi. *Faciant id quod sponte alias obtulerunt, eos tamen ad id nullatenus coartandos.* No. 626, 1426 gennaio 11, ricorso dei Luganesi contro l'obbligo di contribuzione, perchè sono « separati di giurisdizione e soggetti ai conti Rusca ». — No. 633, 1426 gennaio 26, Lugano è inclusa in una ripartizione dei contributi. 1473 ottobre 26 (Lugano comunità I F 2) Galeazzo Maria Sforza conferma solennemente, dopo una supplica da parte del comune et homines vallis Lugani, i suoi scritti del 16 giugno e 12 luglio al referendario di Como, *quatenus homines vallis Lugani ad impensam faciendam occasione palificate faciende in lacu Comi non cogeret neque artaret contra dispositionem privilegiorum suorum et immunitatum.* (Perg. con iniziali colorate e sigilli).

^{90a}) v. § 9 n. 69.

⁹¹) 1429 marzo 12 (Rovelli Sonvico No. 21) Protesta di Sonvico contro il capitano, che voleva obbligare il comune alla costruzione di strade oltre la misura fissata dai privilegi. — Ufficiali stradali sotto il capitaneo v. doc. 65. — Sulla costanza dei doveri di manutenzione v. § 14, n. 67.

⁹²) Stat. Lug. dat. pag. 55 - 61: datum datii victualium comunitatis Lugani et vallis ac riperie et pertinentiarum. Ordinanze sul mercato dei pesci e della carne No. 23-27, 29. Sul mercato dei cereali No. 3-5. Sulla preparazione della farina e del pane No. 6-18. Igiene stradale No. 31 — Stat. Lug. dat. secunda rubrica pag. 62-69: su carne e pesci No. 12-14, 19-21, 22-25. E' indubbio che si siano istituiti il *iudex victualium* e altri ufficiali, che quivi sono citati, perchè anche questi statuti sono per lo più copiati da quelli di Como, e non ho nessuna conferma per l'esistenza di questi ufficiali.

⁹³) Stat. Lug. datii victualium No. 30: il *iudex victualium* deve « adimplere facere » entro un mese *condium ad modum antiquum*, di 6 staria, questi di 4 quartarii e questi di 4 quartine. — Secunda rubrica No. 1: ogni comune ha da attenersi alle misure prescritte. Disposizioni speciali su misure e pesi: stat. datii vict. No. 1 sg., 19 sg., 22, 28;

Siccome nel 1416 tutte le imposte e i tributi erano stati conferiti a Loterio Rusca, anche per il rispetto fiscale le due comunità erano divenute circoscrizioni particolari e tali rimasero quando più tardi vennero direttamente sottoposte all'amministrazione ducale⁹⁴). L'imposta regolare vera e propria fu, almeno più tardi, chiamata *subsidium* e vi si aggiunsero talora delle imposte straordinarie⁹⁵). Probabilmente il *subsidium* dovuto dalla valle venne consensualmente fissato in una determinata somma che per Lugano importava 1680 e per Mendrisio 160 libbre imperiali⁹⁶). La comunità aveva pure riscattato alcuni dazi contro una certa somma⁹⁷). Essa versava dazi e *subsidia* per il tramite del suo *canevarius* e incassava il denaro occorrente a queste ed altre spese — salari, manutenzione del palazzo di giustizia, soldo dei mercenari, lavori

secunda rubrica No. 2-11, 15-18, 22. — Cfr. § 14 n. 72. — Mensura coequata per comunitatem Lugani e vallis dapprima nel 1405 v. n. 4, poi nel 1423 dicembre 12 (Cademario).

⁹⁴) V. doc. 47 (1416) e § 17 n. 1, inoltre Lit. duc. 703: 1426 luglio 30. Un'imposta a Como, cui contribuiscono tutti i feudatari esenti e non esenti, e la terra di Chiavenna, eccetto la valle di Lugano. — 1426 luglio 12 (Rusconi II, doc. 23): il duca concede ai Confederati immunità daziaria, con riserva dei datia et pedagia nobilium de Rusconibus comitum vallis Lugani (frater et consanguineus Luterii). Lit. duc. 721 e 743: lite nel 1426 per il domicilio fiscale dei fratelli Brochi a Lugano. Hanno da pagare tutte le imposte a Lugano, dove extimati sunt. Solo onera imposita... pro bonis tantum et non persone pro rebus per beni stabili nel territorio comasco devono essere versati a Como. — Lit. duc. No. 437: 1422 dicembre 5 per pedagia e datia Lugano è separata da Como, mentre Bellinzona, Chiavenna, Torre Olonio appartengono a Como. — Un elenco delle entrate del tempo di Ugo Sanseverino et cusini, 1464/67 (Per. II 179 sg.) e una del 1478 (Milano comuni 18) coincidono nei punti essenziali.

⁹⁵) Intorno al 1430 la tassa, chiamata recentemente «carico dei fuocolari», ammontava per il Luganese, senza Sonvico e Mercote, a florenco 1000, v. Rovelli III 132; cfr. anche doc. 54. — *Subsidium* v. n. 96 e doc. 63 II No. 9. — Oneri straordinari erano condonati mediante privilegi: 1450, marzo 2 (BA 247). Francesco Sforza concede agli homines et comunia burgi et plebis Lugani, plebis Agni, plebis Ripe Sancti Vitalis et plebis Criviasche in retractationem et recompensationem dispendiorum oppressionum et damnerum sibi illatorum tempore guerre proxime decurse... exemptionem et immunitatem ab omnibus mutuis taleis prestitis contributionibus taxis imbotaturis angariis perangariis gravaminibus et aliis quibuscumque oneribus realibus et personalibus atque mixtis, daciis et gabellis ordinarii dum taxat excepti. — V. anche doc. 63 II No. 9. — Ma cfr. § 17 n. 76.

⁹⁶) Lugano 1464/67 (v. n. 94): pro subsidio de Val Lugano libr. 1680 (imp. cfr. n. 124). — 1478 comunitatis vallis Lugani debet dare pro subsidio totius vallis, deductis libris 217 sol. 10 pro exemptione locorum de Carona et Ciona libr. 1462 sol. 10. — 1483 febbraio 11 (Motta, da Carona) comunitas vallis Lugani pro compositione loco subsidii libr. 1680, da cui sottratti di nuovo libr. 217 sol. 10. Per l'esenzione di Carona dal 1467 v. n. 153. Mendrisio: 1464/67 pro subsidio libr. 150. — 1478 pro compositione hominum et vini, libr. 160 (imp.). — Capitolo con i Confederati, 1513 no. 25: «die von Mendris gend Stür 320 Pfund (tert.) subsidii». — Pagamento annuale fino alla fine di maggio v. doc. 63 II No. 13.

⁹⁷) Imbotatura vini v. n. 106. — Honor bovis v. n. 107. — 1478 comunitas vallis Lugani pro compositione datiorum victualium pontium et stratorum libr. 200.

di difesa, contributi alle chiese ecc. ⁹⁸⁾ — imponendo imposte alle comunità locali ⁹⁹⁾.

Precedendo da questo la comunità di valle aveva, se pure scarsi, alcuni introiti propri, formati dalle multe inflitte in forza degli statuti civili e criminali le quali andavano per intero nella sua cassa, mentre quelle per infrazione ai dazi, quando non spettavano al denunciatore o all'appaltatore del dazio, andavano alla cassa del signore ¹⁰⁰⁾. Il *canepararius* versava il denaro direttamente ai tesorieri del signore ¹⁰¹⁾ mentre per la riscossione di multe e di altri proventi questi mandava nel Luganese speciali esattori che vengono chiamati *sindicus fiscalis*, *exactor*, *taxaurarius* o anche *potestas* ¹⁰²⁾.

⁹⁸⁾ Salari del capitaneo v. n. 43; quelli degli ufficiali eletti non sono noti, ma v. doc. 61 II Nr. 5, anche § 14 n. 83. — Compensi ai servitores come messi v. Brentani Misc. III n. 8. — Lavori alla domus iuris, pittura araldica, ecc. v. loc. cit. pag. 115 n. 7; pag. 45 n. 1 sgg.; pag. 72 n. 1; pag. 301 n. 18. — Contributo per una cappella nella Chiesa di S. Maria degli Angioli, 1498, v. loc. cit. pag. 123 n. 2 sgg. — Mercenari e lavori al castello di Lugano v. l.c. pag. 115 n. 14; pag. 228 n. 3; pag. 353 n. 14 sg.

⁹⁹⁾ Taleae v. § 14 n. 83. — Pagamenti di Lugano v. § 14 n. 77. Tuttavia anche i singoli comuni erano resi responsabili: 1470 aprile 2 (BA Cap. Lug.) dux capitaneo. Gli uomini di Biogno et Luzino chiesero che d'ora innanzi assignetur iisdem hominibus sua portio extimi separata et divisa ab aliis comunitatibus et maxime a comunitate Brianzone. Gli uomini di Biogno erano stati multati, perchè il comune aveva ritardato il pagamento, benchè essi non ne avessero colpa. — 1494 dicembre 3 (Motta) procuratori della terra di Lugano dichiarano dinanzi al duca che i loro tributi « alla camera si trovavano integramente per l'anno presente in mano del caneparo della comunità di Vallugano »; il comune pertanto non aveva colpa del ritardo.

¹⁰⁰⁾ V. stat. Lug. civ. e crim. passim, inoltre doc. 63 II Nr. 3. — Alla camera ducalis, v. p. e. stat. Lug. dat. pedagii maioris pag. 16: medietas perveniat in incautatore et alia medietas camere prelibati domini domini Illustrissimi.

¹⁰¹⁾ 1467 patto dei Ghibellini con il duca: le intratae e i datia hanno da essere pagati direttamente al tesaurarius ducalis oppure ai magistri intratarum, non a terzi cui sono accreditati (Per. II 252). In corrispondenza a ciò, nel 1469 febbraio 15 (BA 237) dux texaurerio generali: i 200 ducati che sono assegnati a Iohannes Antonius Cotta nella valle di Lugano li faci rescotere ti in nome de la camera nostra non mostrando con persona veruna et potissime a li homini de dicta valle che questo sia de nostra mente. — Stat. Lug. dat. pedagii magni, p. 1. l'incantator paga il 3 di ogni mese per il precedente ad thexaurarius camere ducis totum pretium incantus ecc. Questo vale per tutti i datia.

¹⁰²⁾ 1467 aprile 14 (BA Cap. Lug.): il duca ordina al commissario di Lugano, di porre in possessionem il nuovo castellano di Capolago, et per texaurarium dicte vallis Lugani deputatum seu deputandum debitis responderi faciat cum integritate. — 1475 marzo 10 (BA Cap. Lug.) dux potestati plebis Lugani: la pieve si è lagnata che il detto podestà « contra ordine e decreti circa pagamento de la exactione se fanno, frodi e fai extorsione d'uno soldo per firmo, ultra la mercede di fanti che fanno tal executione »; egli viene pertanto ammonito. — 1472 dicembre 6 (BA 18) capitaneus duci. E' venuto un exactore a Lugano per voler rescodere certe condemnatione in questa valle. Raccomanda alcuni supplicanti. — 1480 gennaio 29 (BA Cap. Lug.), il capitaneus a Bartolomeus Calchus: chiede il rimborso delle spese per l'invio d'un informatore in Allamagna, ho vero scriva ad Blaxio di Lugano exequutore de la camera in Lugano che me li daga. — 1482 gennaio 14 (Per. IV 149) Iacobus de Seregno al duca: raccomanda la conferma del sindicho fiscale electo da Roberto Sanseverino. 1482 gennaio 24 (BA Cap. Lug.) Il duca conferma Michaellem de Casella come sindicus fiscalis vallis Lugani cum eodem salario quod hactenus percipit ex pecuniis condem-

I dazi e le gabelle prelevati nelle due comunità di valle sono gli stessi prima prelevati dalla città di Como. Il *pedagium maius* venne prelevato specialmente a Lugano, quantunque anche in altri luoghi esistessero posti che rilasciavano il permesso di esportazione ed esigevano il dazio¹⁰³). Oltre a questo dazio generale di transito esisteva ancora un *datium vini forensis*¹⁰⁴) e il *datium bladorum lacus Lugani*¹⁰⁵), prelevati entrambi tanto per l'importazione quanto per l'esportazione. Tra le imposte indirette si aveva la *imbotatura vini* che la comunità riscattò ben presto col pagamento di una somma fissa¹⁰⁶) l'*honor bovis*¹⁰⁷), il *datium panis* che

nationum camere nostre spectantium et per dictum capitaneum nostrum ipsius Michaelis diligentia et opera faciendarum exigendo, mandantes capitaneo predicto ac notariis ibi et agentibus dicte vallis... ut ad omnem suum requisitionem sibi exhibeant copiam omnium querelarum et denunciarum que officio dicti nostri capitaneatus porrigentur, ipsumque vocent in examinibus et processibus omnibus faciendis ubi agantur de interesse camere nostre et pariter faciendas honorum descriptiones quorumcumque delinquentium.

¹⁰³) *Pedagium magnum* o *vetus* presso Como v. § 9 n. 78 e doc. 34. — Stat. Lug. dat., pag. 1-23: ecce datum pedagii maioris totius comunitatis Lugani et vallis arriperie ecc. una cum traverso carniarum dicte totius comunitatis. 4 più 25 §§. — Pag. 2-16: tariffa doganale pro exitu extra burgum Lugani et iurisdictionem Vallugani ac riperie. — Pag. 8 No. 15: ognuno ex locis riperie lacus Lugani dum illa sit subposita iurisdictioni predictae et etiam in loco de Sessa de Astano et ad Trexiam et Castellanam ac Morchete et Viehomorchote ha l'autorizzazione di esportare senza dazio, ogni mese, a suo uso domestico, 15 libbre di burro e 15 libbre di fieno extra burgum Lugani. — Strade di esportazione soggette al dazio v. § 3 n. 72. — Pag. 20: posterii deputati ad postas exteriores burgi Lugani danno ogni mese un resoconto ad ancianis dictorum stanziorum. — Nel 1478 Thomaxius Castanca pagò pro datio pedagii libr. 2175.

¹⁰⁴) Stat. Lug. dat. pag. 41-42; 6 §§. — Importazione: sol. 2 den. 6 pro condio de vino novo, importato in terras in quibus exigitur datium imbotature nomine camere. Esportazione: sel. 5 pro condio. Esportazione d'uva: sol. 3 pro condio. Parecchi posti dazieri No. 3: il datio ha da essere pagato presso il propinquiori posterio. — Nel 1478 Antonius de Adassono paga pro datio vini forensis libr. 85. — 1479 luglio 20 (Milano Ticino 18): i dazieri di Mendrisio e Balerna si lagnano presso il duca per il referendario di Como, il quale « dichiarò che essi dazieri dovevano restituire certo vino eum lo caro, bovi e vassello, il che da essi fu posto in commesso, perchè il proprietario lo faceva condurre senza licentia ».

¹⁰⁵) Stat. Lug. dat. pag. 37-39: 19 §§. tam pro introitu quam pro exitu, sempre 1 sel. pro stario furmenti, fabarum, frantarum, cexcorum, sicalis, milii, legumiarum, castanearum, pistarum, panici pisti seu milii, melere, panici, ordei, vene, spelte, panis. — Nel 1478 Iohannes Donatus de Robiano pagò pro datio bladi libr. 2325 (Quindi un transito notevole di merce!). — Questo dazio è forse identico col *datium farie et duplicationis eius* del doc. 34?

¹⁰⁶) Riscatto v. doc. 63 I. Non ancora il 1423 agosto 30 (Motta), data in cui Iohannes Rusca, comes vallis Lugani capitaneo et officialibus mandat, ... che S. Antonio de Astano sia esente dalla imbotatura vini; datum Morbii. — Cfr. per Como § 9 n. 72. — Lugano: 1464/67 imbottate de Vallugano seconda la compositione libr. 2500 (imp. cfr. n. 124); 1478 comunitas vallis Lugani debet dare pro imbotaturis libr. 2500. — Mendrisio: 1464/67 libr. 600 (questa somma pare citata per eccezione in libr. tert., cfr. sotto); 1478 comunitas Mendrisii et plebis Balerne pro imbotaturis vini libr. 299. — 1513 capitolo coi Confederati No. 25: « die von Mendris gen 600 Pfund von ihrem Wein » — (quelli di Mendrisio danno libr. 600 per il loro vino). — Pagamento sempre entro fine gennaio, v. doc. 63 II No. 13.

¹⁰⁷) Cfr. Como: *datium bestiarum* § 7 n. 70. — 1464/67 honoranza del bove, 1478 comunitas Vallisugani pro honore bovis: libr. 200. — V. anche doc. 63 II No. 4.

comprendeva un premio di macinazione e un'imposta sulla vendita e l'importazione¹⁰⁸), il *datium carnis* pagato dai beccai per le bestie abbattute¹⁰⁹) e finalmente il *datium vini tabernarum*¹¹⁰). Le ultime tre gabelle nominate venivano appaltate e trattate pieve per pieve¹¹¹). I comuni rivieraschi di Morcote, Bissonne e Melide pagavano inoltre l'*honor piscium*¹¹²).

Tutti questi dazi e gabelle e quelle straordinarie che vi si aggiungevano¹¹³) venivano appaltati quando la comunità non li aveva stabilmente riscattati. La vendita *ad incantum* seguiva regolarmente ogni anno nel *concilium generale* della valle tenuto in inverno sotto la presidenza del

¹⁰⁸) Cfr. Como § 9 n. 72. — Stat. Lug. dat. pag. 30-35 : 20 §§. — datum datii panis furmenti et furmentate vallis Lugani. — Premio di macinazione 2 sol. pro stario (No. 3). In generale però riscatto in blocco : No. 2 omnia comunia Vallislugani . . . tam nobiles cives quam vicini excepto burgo Lugani et habitantibus in ipso burgo pagano pro rata pro suo usu tantum . . . pro datio sachtorum sol. 2 pro libr. facultatis annualmente tra il 1^o e il 15 gennaio, e ricevono in compenso il diritto di macinare e panem furmenti coquere. L'appaltatore dei dazi riceve da ciascun comune sol. 3 fino a sol. 8 pro blada solutionis, secondo la facultas di un comune. Singoli volentes solvere dictum datium pagano lib. imp. 12 pro buleta. — Gli habitantes in burgo Lugani pagano lib. imp. 12 pro quolibet stario (qui il dazio appartiene al borgo, v. § 12 n. 56). — Premi di vendita : sol. 2 pro stario (No. 6). — pristinarius, fornarius, tabernarius, hospes, albergator pagano per l'importazione in burgum Lugani pro stario furmenti sol. 4 furmentate sol. 2 (No. 7). — V. anche n. 113, doc. 62.

¹⁰⁹) Stat. Lug. dat. pag. 25-28 : 20 §§. — datum datii carniarum comunitatis vallis Lugani. Tassa per un macellatore, che vuole vendere la carne, per ogni animale sol. 3 - libr. 2. Lo incantator di questo dazio può avere a Lugano una macelleria pubblica (No. 19). — Per l'epoca comasca mancano documenti dal Luganese, ma v. Rovelli III 27.

¹¹⁰) Cfr. Como, § 9 n. 73. — Stat. Lug. dat. pag. 44-53 : 41 §§. — No. 2 : tassa per la vendita al minuto (ad minutum) del vino sol. 7 den. 6 pro condio per vino al prezzo di imp. 2 pro bochale, e in rapporto di più o di meno. — L'incantatore può avere in ogni comune una taberna, per la quale il comune è obbligato ad affittargli una casa; v. per ciò 1485 : hoste et datiaro in Colla (Per. IV 179).

¹¹¹) 1478 Bartolomeus de Casirago debet dare pro datio panis libr. 725; Baptista ser Cesculi pro datio carniarum libr. 418; Petronius de Robiano pro datio tabernarum libr. 1147, questi 3 certo per la pieve di Lugano; Bernardinus de Ponte pro datii panis vini et carniarum plebis Creviasche libr. 152; Gasparinus Grodarius item . . . plebis Agnii libr. 250; Hector Rusca item . . . plebis Ripe libr. 325; Donatus de la Turre item Mendrixii et plebis Balerne libr. 472; ed ancora Nicolaus de Salvis pro compositione datiorum panis, vini et carniarum taberne sue libr. 11. — V. anche doc. 62. — Inoltre stat. Lug. dat. datii panis No. 17 : se uno vende in un'altra pieve panem furmenti et furmentate, paga dazio colà. No. 19 : chi fa macinare in un'altra pieve, paga quivi. Analogamente anche stat. datii carniarum.

¹¹²) Cfr. Como § 9 n. 73. — 1464/67 Morcote et Carona per l'honoranza del pesso libr. 60, Bissonne libr. 19 sol. 4, Melide libr. 4 sol. 16. — 1478 le stesse somme dai comuni di Murchote, Bissoni, Melide pro honore piscium.

¹¹³) Secondo il doc. 63 II No. 4, Lugano era esente da ciò, v. però § 17 n. 54 e 1470 agosto 31 (BA 247) : Magistri intratarum al capitaneo. Assegnazione in seguito a una supplicatio di Michele et Mandolino Rap. liceat dictis Ebreis . . . absque datii macine solutione nec datii pristinarum pro eorum usu macinari facere et absque ullo etiam impedimento fiendo molinariis qui eorum blada macinabuntur, quodque ad solutionem aliorum datiorum non compelli debeant ymo ab eis preservati et exempti sint et specialiter non teneantur ad solutionem pedagii pro ingeneribus que tempore guerrarum et pestilentie defferri contingerent in quocumque loco episcopatus Cumarum.

capitano¹¹⁴). Ogni ingerenza di delegati forestieri veniva rifiutata dai Luganesi¹¹⁵), verosimilmente allo scopo di poter esercitare un certo influsso sopra l'attribuzione, sebbene questa dovesse, in principio, essere fatta al miglior offerente¹¹⁶). Non poteva infatti essere indifferente al paese a quali incantatori toccava, poichè questi e i loro impiegati, i *datiarii* e i *posterii*¹¹⁷), possedevano per lo svolgimento dei loro compiti una posizione semiufficiale, con competenze di polizia correzionale¹¹⁸) e avevano anche il diritto di portare armi per costringere chi contraveniva¹¹⁹). Gli appaltatori erano di regola persone ragguardevoli del

¹¹⁴) 1467 (= 1466) dicembre 26 (BA 25) *Capitanens duci ... li datii qua sono abocati tutti et non obstante li siano fato exempti li Tedeschi et Leventinaschi non dimeno li vogli consegnar al prezzo usato e qualche cesetta più. — 1467 marzo 26 (BA 24), dopo il sorvertimeto Andreas de Fulgineo informa il duca: facendo io supersedere ad incantare li datii ... sono comparsi da mi dinanzi alcuni dicendo che seria meglio che se andasse de retro a li dicti incanti per varii respecti et maxime perchè montariano de pregio. — cfr. n. 65 (marzo 29).*

¹¹⁵) 1479 febbraio 11 (BA 25) *Aluysius Horrignonus, commissarius, a Bartolomeus Calchus: Gabriel del Torgio venne per incantare questi datii de questa valle, nominò due campari (?); alcuni di questa terra protestano, perchè haveveno litere signate Cichus per le qualle potevano vendere (li datii). — 1472 giugno 22 (BA Cap. Lug.). Il duca invita la comunità a dare per Zennaro prossimo la posta del sale ad Antonio Rusca per 3-4 anni per quello pretio et con quella conditione l'hanno costoro che l'hanno al presente, sine preiudicio de la resone vostra et ad nostra complasentia. Il 18 ottobre (BA Cap. Lug.) egli accorda su preghiera degli agenti per lui, di procedere nel conferimento dei dazi secondo gli ordini conventioni et consuetudini soliti.*

¹¹⁶) V. n. 114 (1467 marzo 26) e stat. dat. pedagii No. 1: *se l'incantator non può trovare i fideiussori entro 2 giorni l'officialis de novo pouere ad incantum dicta datia; se l'offerta è minore il primo incantator è ritenuto responsabile del danno.*

¹¹⁷) Stat. Lug. dat. pedagii maioris No. 4: *entro 8 giorni l'incantator deve portare all'officiale in scriptis ... omnes eius officiales ... pro exercendo dicta datia (non più di 10 ultra particeps) et curatores postarum exteriorum. — Stat. datii tabernarum No. 19: intelligantur esse officiales dicte societatis dicti emptor, incantator, socii et nuntii et illi qui datum vel causam haberent ab eisdem dum dentur in scriptis dicti domino officiali.*

¹¹⁸) Stat. dat. pedagii No. 16: *il librum datiarii seu posterii cum eius sacramento è sufficiente per motivare una richiesta fino a 16 libr. Per richieste maggiori occorre un testimonio. Ciò vale per tutti i datia. — No. 17 incantator seu socii et officiales decidono essi stessi in affari pene usque ad sententiam exclusive. — Stat. datii panis furmentii No. 9: autorizzazione a ricercare dappertutto fraudatores, aprire hostia, scrumpna et cassas. No. 20 analogo. — Stat. datii tabernarum No. 9: l'incantator può entrare in qualsiasi momento nella casa di un oste per perquisire, nelle case private solo con unus de familia. — Non si trovano documenti, eccetto gli statuti, per un iudex super datii deputatus (per es. stat. pedagii 25), iudex illius dazii (stat. datii tabernarum 3) ecc. spesso nominato.*

¹¹⁹) Stat. pedagii No. 4: *incantatori eiusque sociis et officialibus licitum sit portare quelibet arma die noctuque pro exercendo dicta datia. — Stat. datii panis No. 8: licet incantatori et sociis eius et nuntiis deputatis ad banchem dicti officii portare arma ... in eius plebe. — 1478 novembre 2 (BA 25) Aloysius Horrignonus ducibus: molti nella valle portano armi con excusatione d'esser datieri. Il permesso deve esser limitato chel datio del pedagio n'havesse duy potesseno portare armi tamen in Lugano, così pure datio de la blada, datio de le taberne, datio del pristino, el datio del carne nisi uno solo, così pure datio del vino, e solo in Lugano, non fuori senza nostra licentia.*

p-aese. Nel 1442 una persona sola, Antonio de Leuco, prese in appalto tutte le gabelle¹²⁰⁾; nel 1447 gli subentrò un consorzio di 6 uomini¹²¹⁾ e nel 1478 c'erano di nuovo appaltatori separati per i singoli dazi¹²²⁾. Questi appaltatori subappaltavano poi i detti dazi, per es. del pane, carne e vino, a persone del luogo nei singoli comuni¹²³⁾. Essi raccoglievano i diversi contributi e pagavano poi la somma convenuta per l'intero appalto al Duca o al signore feudale. L'insieme dei dazi importava annualmente circa 23-25.000 libbre terzuole ed era dunque assai più elevato che quello delle imposte, che ammontavano soltanto a 4-5000 libbre¹²⁴⁾. In questa cifra non è compreso il provento della *gabella salis*. Nel 1416 anche questo monopolio venne concesso al conte Rusca per tutti i territori a lui soggetti e così rimase sottratto a Como, sebbene sulle prime l'amministrazione restasse presso l'*incantator* della gabella di Como¹²⁵⁾. Più tardi anche questa gabella fu appaltata separatamente, e

¹²⁰⁾ Dal 1° gennaio 1442 in poi, per 7 anni, Antonius de Leuco de Lugano f. q. ser Bertrami omnia datia vallis Lugani et riperie et pertinentiarum, reservatis intratis Murcote et Sonvici ad publicum incantum dicte vallis pretio librarum 25200 tertiorum de neto cum cambio ibi declarato singulo anno da Aloysius de Sancto Severino, capitaneus generalis ducalis, dominus Lugani riperie et vallis, alla cui camera egli pagava ogni anno in certis terminis: fideiussores: Rugerius de Sessa f. q. domini Philippi, ser Ospinolus de Amadeo de Lugano f. q. ser Iohannis, Iohannes f. q. ser Bertrami de Canonica de Adassono, ser Iohannes dictus Bustantius de Castello de Bissone f. q. ser Antonii, vale a dire se il Canonica è preso per la Capriasca, uno da ogni pieve (tutto da doc. 1477 [Motta], dove Aloysius mette in conto a Princivallus de Robiano 1200 libr. delle 25 200 accreditate).

¹²¹⁾ 1447 luglio 29. Contratto tra i domini Franciscus, Bernabos et nomine Aymerii de Sancto Severino e ser Lanzelotus de Rusconibus de Bironico f. q. ser Iohannis, ser Urbanus de Pocobellis f. q. ser Leonardi, Princivallus de Robiano f. q. ser Lanzaloti, Franzinus f. emancipatus ser Georgii de Rusconibus de Maliaxio, Stephanus... de Quadrio, Stephanus f. q. ser Bertrami de Castanea, omnes habitatores Lugani et omnes socii... de datiiis vallis Lugani et riperie. I sei si assumono tutti i dazi. Aggiunta del 31 luglio: vigente guerra inter Abduam et Ticinum, quod absit, predicti domini de Santo Severino tenenantur... debitum facere restaurum predictis datieriis pro illo tempore quo dicta guerra regnaret et pacifice dicta datia non exigerentur (tale aggiunta presso Motta).

¹²²⁾ 1478 v. n. 103, 104, 105, 111. — Negli statuti, più tardi, con scritturazione superficiale, per es. col datum pedagii: datum pedagii est Iohannismarie de Treveno.

¹²³⁾ Per es. 1482 (Per. IV 157) Melide; datio de pane, vino e carne per libr. 13 imp. all'anno (il pagamento diretto è qui certamente un'eccezione e ha causato in seguito confusioni). — 1485 (Per. IV 179) hoste et datiaro di Colla.

¹²⁴⁾ 1464/67: datii ordinarii de Vallugano libr. 8000; così pure de Mendrix et plebe de Balerna libr. 409. — Lugano e Mendrisio insieme per dazio, imbotatura ecc. 1464/67 libr. 11793; 1478 libr. 11378. Oltre a ciò subsidia e census, solo 1464/67: libr. 2406; 1478: libr. 2198. Anche nel 1477 le entrate totali ammontarono a 12844 libr. imp. (Per. IV 78 n. 3). Cfr. l'ammontare dell'appalto nel 1442: 25200 libr. tert. nella n. 120. — Dalla lista del 1478 e stat. pedagii (n. 101) risulta che gli incantatores pagavano direttamente.

¹²⁵⁾ 1422 dic. 11 (Lit. duc. 439) Magistri intratarum al referendarius di Como... per l'esclusione delle valli di Chiavenna e Lugano dall'incanto del sale. — 1427 gen. 10 (Lit. duc. 570). Magistri intratarum al referendarius di Como: homines terrarum